

COPIA x PT



**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.

Polizza Collettiva n° 60997

B

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE**  
(tariffa UC)

fra il **GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI (C.F.....)**,  
che agisce per conto dei propri soci, in seguito chiamato la «*Contraente*»  
e le **ASSICURAZIONI GENERALI - Direzione per l'Italia** - in seguito chiamate la «*Società*»

pre messo

- che la Contraente intende realizzare un piano previdenziale collettivo per i familiari dei propri soci, mediante la stipula di assicurazioni a tariffa di capitalizzazione, con opzione di conversione in rendita a scadenza,

- che la Società è disposta a fornire le prestazioni richieste a condizioni di particolare favore;

viene stipulato, con effetto dal **27 ottobre 2000**, il seguente contratto per l'assicurazione collettiva dei familiari degli associati attuali e futuri alla Contraente, in seguito denominati «*assicurati*».

Le garanzie alle quali si riferisce il presente contratto sono regolate esclusivamente dalle condizioni contrattuali che seguono, dai tassi della tariffa UC (Allegato I) e dalle norme legislative in materia.

Mogliano Veneto, 27 ottobre 2000

La Contraente, con la firma del presente contratto, dichiara di aver preso conoscenza e di approvare tutti gli articoli delle «*Condizioni del Contratto*» con i relativi Allegati.

CONTRAENTE

ASSICURAZIONI GENERALI

La Contraente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente l'Art. 10 - Decorrenza e durata del Contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

pagina 1 di 9





**Polizza Collettiva n° 60997**

**Terminologia:**

- 1) **SOCIETA'**: l'impresa assicuratrice;
- 2) **CONTRAENTE**: chi stipula il contratto con la Società.
- 3) **ASSICURATO**: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- 4) **BENEFICIARI**: coloro ai quali spettano le somme assicurate.
- 5) **PREMIO**: l'importo dovuto dalla Contraente alla Società.
- 6) **RISERVA MATEMATICA**: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

**CONDIZIONI DEL CONTRATTO**

**Art. 1 - Impegni della Contraente**

La Contraente s'impegna a far partecipare all'assicurazione collettiva di cui al presente contratto le persone di cui in premessa, che ne abbiano fatto richiesta mediante sottoscrizione dello specifico Atto di Adesione (Allegato III), contenente fra l'altro: cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, data di decorrenza e ammontare del premio da versare (con un minimo di lire un milione). La Contraente dà inoltre il proprio assenso al trattamento dei succitati dati da parte della Società, ai soli fini assicurativi.

La Contraente s'impegna, infine, a fornire alla Società ogni altro tipo di documentazione che dalla Società stessa fosse richiesta per l'inserimento degli assicurandi nella collettiva o per il pagamento delle prestazioni garantite.

**Art. 2 - Impegni della Società**

La Società si impegna a fornire le prestazioni richieste, in relazione agli assicurati di cui in premessa, mediante l'impiego dei versamenti ricorrenti in base alla tariffa UC in vigore alla data dei versamenti: *tariffa di capitalizzazione a premi unici ricorrenti con rivalutazione del capitale a tasso tecnico del 3%, con opzione di conversione in rendita a scadenza.*

Il tasso di tariffa per ciascun assicurato verrà individuato in base alla durata dell'assicurazione ottenuta come differenza tra il termine del differimento - di cui all'Art. 3 - e l'età di calcolo dell'assicurato al momento del versamento, intendendo per essa l'età calcolata in anni e mesi ponendo convenzionalmente il giorno e il mese di nascita di ciascun assicurato al 1° del mese immediatamente successivo a quello effettivo.

Sui tassi di tariffa (Allegato I) di cui al comma precedente verrà applicato uno sconto in misura pari al 4 %.

La Società rilascerà alla Contraente - ad ogni nuovo ingresso e per ciascun successivo versamento - un'unica quietanza relativa ai premi complessivamente pagati accompagnata da un'appendice distinta, facente parte integrante del presente contratto, nella quale saranno elencati i partecipanti alla collettiva e riportate le prestazioni e i premi riferentisi a ciascuno di essi.



**Polizza Collettiva n° 60997**

Detta quietanza sarà comprensiva delle imposte governative in vigore alla data del versamento.

L'appendice-distinta si intenderà controllata e ritenuta corretta qualora, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la Contraente non comunichi eventuali rilievi circa i dati evidenziati.

A ciascun anniversario di rivalutazione - di cui al successivo Art. 9 - verranno inoltre rilasciati alla Contraente i certificati riassuntivi individuali riportanti le prestazioni complessivamente maturate da ciascun assicurato fino a quella data e i certificati fiscali individuali, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

**Art. 3 - Differimento delle posizioni assicurative**

Il termine del periodo di differimento per ciascuna posizione assicurativa viene stabilito, a scelta dell'assicurato in: 5 (minimo), 10, 15, 20, 25, 30 anni.

Nel caso di permanenza in assicurazione oltre il termine del differimento stabilito, il termine stesso verrà posticipato di anno in anno fino alla data di effettiva uscita dell'assicurazione mediante ricalcolo delle prestazioni assicurate, applicando ai premi netti originariamente versati il relativo tasso di premio - in vigore alla data del versamento medesimo - corrispondente alla nuova durata del differimento, consentendo inoltre agli assicurati di effettuare, tramite la Contraente, versamenti di premio sulle posizioni assicurative in questione per tutto il suddetto periodo.

**Art. 4 - Prestazioni assicurate**

La Società garantisce, nei limiti delle disponibilità maturate sulla polizza collettiva, le seguenti prestazioni:

- a) in caso di sopravvivenza dell'assicurato al termine del periodo di differimento, di cui al precedente Art. 3, il pagamento di un capitale pari alla somma delle quote di capitale acquistate; la prestazione acquisita in forma di capitale potrà essere convertita in una rendita, come indicato nel successivo Art. 6;
- b) in caso di morte dell'assicurato durante il periodo di differimento, l'erogazione della riserva matematica - che si ottiene scontando al tasso tecnico della tariffa adottata (3%) per il periodo intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza contrattuale, il capitale maturato alla data del decesso - con un minimo pari alla somma dei premi netti versati e rivalutati alla data medesima.

**Art. 5 - Decorrenza delle assicurazioni**

Le assicurazioni, relativamente ai nuovi ingressi e ai versamenti di premio successivi al primo, avranno decorrenza dalla data d'incasso degli stessi da parte della Società.

**Art. 6 - Pagamento della rendita**

L'assicurato può richiedere, almeno tre mesi prima del termine del periodo di differimento, per il tramite della Contraente, di convertire - totalmente o parzialmente - il capitale liquidabile a scadenza in una rendita vitalizia che sarà determinata in base ai coefficienti, adottati dalla Società e comunicati all'ISVAP, in vigore alla data di conversione e che verranno portati a conoscenza della Contraente.



**Polizza Collettiva n° 60997**

Il pagamento della rendita è previsto in rate annuali posticipate.

L'assicurato potrà anche richiedere, sempre tramite la Contraente e nel rispetto del limite temporale sopraccitato, il pagamento in rateazione diversa.

L'assicurato potrà inoltre richiedere, tramite la Contraente, la conversione della rendita vitalizia annua di opzione in:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni; oppure
- b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato.

**Art. 7 - Valore di riscatto speciale**

Prima del termine del periodo di differimento prescelto come da Art. 3, l'assicurato può riscattare la propria posizione individuale, tramite richiesta inoltrata per il tramite della Contraente, se trascorso almeno un anno dal primo versamento.

L'importo liquidabile sarà pari alla riserva matematica calcolata come al punto b) del precedente Art. 4.

**Art. 8 - Beneficiari**

Beneficiari delle singole assicurazioni saranno:

- a) in caso di vita, gli assicurati stessi;
- b) in caso di morte, le persone designate per la reversibilità, qualora fosse stata scelta l'opzione di cui al precedente Art. 6, punto b);
- c) in caso di premorienza durante il periodo di differimento, oppure durante il periodo di godimento della rendita certa, secondo quanto previsto al precedente Art. 6, punto a), salvo diversa indicazione fornita all'ingresso in garanzia o in epoca successiva, gli eredi testamentari o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi.

**Art. 9 - Clausola di Rivalutazione**

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni che seguono.

A tal fine la Società gestisce le attività maturate sul contratto nell'apposita Gestione Speciale con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento "GESAV" (Allegato II) e dalle disposizioni di cui alle successive lettere A) e B).



**Polizza Collettiva n° 60997**

**A) Misura della Rivalutazione**

La Società dichiara, entro la fine di ogni mese il rendimento annuo finanziario conseguito dalla Gestione Speciale determinato con i criteri indicati al punto 3) del Regolamento.

La certificazione di cui al punto 2) del Regolamento viene effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito dai dodici mesi di riferimento.

La Società stabilisce inoltre l'aliquota di partecipazione da attribuire alle assicurazioni in vigore, aliquota che non può essere inferiore all'80%.

L'aliquota di partecipazione - denominata "aliquota di retrocessione" - del presente contratto al rendimento realizzato dalla Gestione Speciale, è stabilita nella misura del 96 %, con un rendimento minimo trattenuto dalla Società pari allo 0,40 %.

Il tasso di partecipazione verrà successivamente aumentato in funzione dell'ammontare complessivo dei premi netti versati sulle singole polizze in vigore.

Qualora la somma di tali premi fosse superiore ad un miliardo di lire, l'aliquota di partecipazione sarà pari al 97% e il minimo trattenuto dalla Società resterà confermato nella misura dello 0,30%.

Il rendimento attribuito al contratto si ottiene moltiplicando l'aliquota di partecipazione per il rendimento annuo conseguito dalla Gestione Speciale (tenuto conto del minimo trattenuto) nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto, stabilita al 1° gennaio di ogni anno.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico adottato la differenza fra il rendimento attribuito al contratto e il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

Nel caso di prestazioni in forma di capitale erogate nel presente contratto in data diversa dal mese di ricorrenza annuale, il rendimento finanziario ai fini del calcolo del rendimento attribuito è costituito dal rendimento conseguito dalla Gestione Speciale nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello di esercizio della prestazione pattuita.

**B) Rivalutazione delle prestazioni**

Ad ogni anniversario della data di ricorrenza la prestazione il capitale assicurato viene rivalutato nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo importo. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle prestazioni in termini, comprensive degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Qualora la decorrenza delle singole assicurazioni sia fissata in data diversa dalla data di ricorrenza annuale, la rivalutazione avverrà in pro-rata temporis.

Analogamente si procederà per rivalutazioni di assicurazioni in forma di capitale aventi scadenze diverse da tale data, fermo restando le previsioni di cui all'ultimo comma del precedente punto A).

**Polizza Collettiva n° 60997****Art. 10 - Decorrenza e durata del Contratto di assicurazione**

Il presente contratto ha effetto dalla data precisata in premessa per la durata di anni dieci. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per eguali periodi successivi salvo disdetta, di una delle parti contraenti, che dovrà essere comunicata con preavviso di almeno sei mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Resta inteso che le assicurazioni emesse prima della data di effetto della disdetta rimarranno regolarmente in essere alle condizioni tutte del presente contratto fino alla loro naturale scadenza.

**Art. 11 - Foro competente**

Per le controversie relative al contratto in termini è competente l'Autorità Giudiziaria che ha giurisdizione sulla sede, residenza o domicilio elettivo della Contraente oppure del beneficiario o dei loro aventi diritto.

**Art. 12 - Clausola finale**

Le eventuali modifiche alla tariffa applicata al presente contratto, richieste dagli organi preposti al controllo dell'attività assicurativa, verranno applicate ai premi versati dopo l'entrata in vigore delle modifiche stesse.



**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.

**Polizza Collettiva n° 60997**

**Allegato I**

**TARIFFA UC/3**

**Tariffa di Capitalizzazione a Premio Unico costante  
e con Rivalutazione del Capitale**

**PREMI UNICI LORDI PER LIRE 1.000 DI CAPITALE**

**Durata Premio**

1	1021.97
2	992.21
3	963.31
4	935.25
5	908.01
6	881.56
7	855.89
8	830.96
9	806.75
10	783.26
11	760.44
12	738.29
13	716.79
14	695.91
15	675.64
16	655.96
17	636.86
18	618.31
19	600.30
20	582.82
21	565.84
22	549.36
23	533.36
24	517.83
25	502.74
26	488.10
27	473.88
28	460.08
29	446.68
30	433.67

Polizza Collettiva n° 60997

Allegato II

### REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE GESAV

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività delle Generali, che viene contraddistinta con la sigla GESAV.  
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della GESAV.  
La gestione della GESAV è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
- 2) La gestione della GESAV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza della GESAV al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla GESAV, il rendimento annuo della GESAV, quale descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
- 3) Il rendimento annuo della GESAV per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della GESAV di competenza di quell'esercizio al valore medio della GESAV stessa.  
Per risultato finanziario della GESAV si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della GESAV - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella GESAV e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella GESAV per i beni già di proprietà della Società.  
Per valore medio della GESAV si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della GESAV. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella GESAV. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della GESAV, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.
- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.



**Polizza Collettiva n° 60997**

*Allegato III*

**ATTO DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA N. 60997 (FAMILIARI)**

(sotto-collettiva n. ....)

**AI GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI** sede di .....

**II/**La sottoscritto/a ..... (Codice Fiscale .....

nato/a il ..... a ..... residente a .....

(cap .....) in via ..... N. .... Telefono .....

**DICHIARA**, in quanto **FAMILIARE** del/la Socio/a .....

(matricola.....) di codesto Gruppo Aziendale Anziani delle Assicurazioni Generali, di aderire alla Convenzione N. 60997 - di cui è pienamente a conoscenza - da Voi stipulata con le "Assicurazioni Generali", riguardante una polizza assicurativa di capitalizzazione a premio unico (tariffa UC).

**DICHIARA** altresì che (barrare la casella corrispondente alla posizione dell'aderente):

trattasi di **NUOVA ADESIONE** alla presente collettiva;

anche se **GIÀ** **INSERITO/A** nella collettiva, trattasi di **NUOVA POSIZIONE** a tutti gli effetti.

**Il differimento dell'assicurazione è fissato in anni** ..... **(5 minimo o 10 o 15 o 20 o 25 o 30);**

è **GIÀ** **ASSICURATO/A** con la polizza n. ...., sulla quale intende fare un **ULTERIORE VERSAMENTO** per la durata residua.

- Il pagamento, tramite codesto Gruppo Aziendale Anziani delle Assicurazioni Generali, dell'importo corrispondente al premio fordo (minimo L. 1.000.000) avverrà in unica soluzione, con versamento alla firma del presente atto, per complessive:

**L.** ..... (lire .....

- La decorrenza assicurativa avrà effetto dalla data dell'effettivo incasso, da parte delle Assicurazioni Generali, del premio.

- In caso di premorienza designa quali beneficiari gli eredi testamentari o legittimi, oppure:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Polizza collettiva n. 60997 **B****Contraente: GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI**

---

**APPENDICE AGGIUNTIVA**

---

al contratto n. 60997 stipulato in data 27 ottobre 2000, tra il GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI e le ASSICURAZIONI GENERALI - Direzione per l'Italia.

La Contraente e la Società concordano di precisare - come già definito in premessa del contratto in termini - che il presente contratto di assicurazione prevede la costituzione di un unico piano pensionistico integrativo volontario ad accumulo pluriennale a favore dei familiari dei Soci della Contraente (pendenti delle Assicurazioni Generali in servizio o in quiescenza) che vi aderiscano, attraverso versamenti annui successivi.

Il piano di versamento dei premi è indicato dall'aderente attraverso la sottoscrizione di apposito modulo di versamento.

L'entità dei premi non può essere annualmente inferiore a Lire 300.000.=.

A far tempo dal 30 dicembre 2000, sul contratto in questione vengono introdotte le seguenti rettifiche alle condizioni previste dal testo contrattuale.

In relazione al contenuto dell'Art. 2 - *Impegni della Società*, si precisa che i premi unici ricorrenti, comprensivi della tassa governativa, relativamente ai nuovi ingressi e per i versamenti successivi, avranno decorrenza dal giorno in cui i versamenti stessi sono stati accreditati alla Società. Il mancato pagamento del premio minimo previsto dal contratto per un anno, esclude la possibilità di effettuare pagamenti sulla stessa posizione negli anni successivi.

A parziale rettifica del contenuto dell'Art. 6 - *Pagamento della rendita*, si precisa che il capitale maturato alla scadenza potrà essere convertito in una rendita vitalizia che sarà determinata in base ai coefficienti di conversione di cui all'Allegato I alla presente Appendice.



A modifica di quanto indicato nell'Art. 10 - *Decorrenza e durata del contratto di assicurazione*, si concorda che la scadenza del presente contratto è fissata alle ore 0 del 31 dicembre 2010. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per un quinquennio e così successivamente salvo disdetta, di una delle parti contraenti, che dovrà essere comunicata con preavviso di tre mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Resta inteso che, in caso di disdetta, vengono fatte salve le posizioni acquisite.

**Fermo il resto.**

Mogliano Veneto, 20 dicembre 2000

**CONTRAENTE**

**ASSICURAZIONI GENERALI**

Allegato I

**VALORI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA  
 PAGABILE IN RATE MENSILI POSTICIPATE (Tavole GENERALI 98 PSL - tasso tecnico 2,5%)**  
 valore della rendita per Lire 1.000 di capitale

Età*	Maschi	Femmine	Età*	Maschi	Femmine
50	46,02818	41,30404	61	59,68428	51,25735
51	46,94824	41,98075	62	61,47009	52,52533
52	47,91868	42,69289	63	63,27009	53,87518
53	48,94454	43,44433	64	65,25063	55,31649
54	50,02757	44,23688	65	67,32321	56,86040
55	51,17412	45,07454	66	69,53804	58,51494
56	52,38851	45,95936	67	71,89377	60,29418
57	53,67619	46,89650	68	74,40478	62,20943
58	55,04273	47,89029	69	77,08997	64,28547
59	56,49443	48,94459	70	79,95725	66,54684
60	58,04026	50,06698			

 \* : età rettificata in base alla *Tabella di age-shifting*

**TABELLA DI AGE-SHIFTING**

Maschi			Femmine		
data	a	shift	nate da	a	shift
	30/06/21	3,5		30/06/29	2,5
01/07/21	30/06/30	3	01/07/29	30/06/36	2
01/07/30	30/06/34	2,5	01/07/36	30/06/40	1,5
01/07/34	30/06/38	2	01/07/40	30/06/44	1
01/07/38	30/06/40	1,5	01/07/44	30/06/48	0,5
01/07/40	30/06/44	1	01/07/48	30/06/52	0
01/07/44	30/06/47	0,5	01/07/52	oltre	-0,5
01/07/47	30/06/52	0			
01/07/52	30/06/58	-0,5			
01/07/58	oltre	-1			

Le tavole demografiche Generali 98PSL comportano l'utilizzo dello strumento di "age-shifting", che consiste nel rettificare l'età dell'assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di age shifting. Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa. Per età e tipologie di rendita diverse da quelle riportate, i relativi coefficienti di conversione verranno comunicati a richiesta della Contraente.